

### BONUS ALBERGHI

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere può essere utilizzato nell'ipotesi di conferimento di una ditta individuale in s.a.s.

**RISPOSTA** In assenza di un chiarimento specifico da parte dell'Amministrazione finanziaria, la fattispecie dovrà essere analizzata alla luce di pareri forniti dall'Agenzia delle Entrate in casi analoghi. Con la risoluzione n. 239/E del 19 luglio 2002 è stato chiarito – seppur in merito al credito d'imposta spettante ai datori di lavoro per le nuove assunzioni ex art. 7 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni - che, nel caso di conferimento di una ditta individuale in una società di persone, quest'ultima non può essere considerata quale continuazione della preesistente ditta individuale. E quanto sopra vale anche se la nuova società costituita eserciti la stessa attività nei medesimi locali utilizzati dalla ditta individuale, avvalendosi anche degli stessi dipendenti che lavoravano nella ditta precedente. A tal fine risulta determinante, infatti, la differente forma giuridica adottata per lo svolgimento dell'attività, che, nel contesto dello schermo societario, toglie rilievo alla stessa presenza, tra i soci, del titolare della precedente ditta individuale. Alla luce dell'orientamento espresso si ritiene, dunque, che il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere non possa essere trasferito alla nuova società in quanto "soggetto completamente nuovo" ma utilizzabile in compensazione dalla ex ditta individuale.



## REGIME FISCALE DELLA CESSIONE DI SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE

**DOMANDA** Si chiede di conoscere le modalità di tassazione applicabili nell'ipotesi di cessione di una s.n.c. in liquidazione.

**RISPOSTA** In presenza di determinati presupposti soggettivi ed oggettivi, la plusvalenza realizzata mediante la cessione di un complesso aziendale può essere assoggetta a tassazione separata. La lettera g) del comma 1 dell'art. 17 del Tuir contempla infatti, tra i redditi suscettibili di tassazione separata anche le "plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni".

La prima parte del comma 2 dell'art. 17 del Tuir stabilisce, però, che i redditi indicati nella lettera g) del precedente comma 1 "sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice".

In definitiva, l'assoggettamento a tassazione separata delle plusvalenze da cessione d'azienda anche in dipendenza di liquidazione è subordinato al fatto che:

- › dal punto di vista soggettivo, il cedente che realizza la plusvalenza sia una persona fisica;
  - › dal punto di vista oggettivo, l'azienda che viene ceduta risulti posseduta da più di cinque anni dal cedente.
- In ogni caso, la tassazione separata rappresenta sempre una possibilità e mai un obbligo per il cedente.

## REGIME IVA DEL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE

**DOMANDA** Si chiede di conoscere il corretto trattamento Iva applicabile al servizio di mensa aziendale, offerto dal datore di lavoro tramite convenzione con un ristorante.

**RISPOSTA** Nella Tabella A, Parte II, n. 37), allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, è prevista, tra l'altro, l'applicazione dell'aliquota Iva del 4% a tutte le prestazioni aventi ad oggetto somministrazioni di alimenti e bevande fornite al personale dipendente nelle mense aziendali ed interaziendali, anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni. Nel caso di somministrazioni in luoghi diversi dall'azienda interessata, nella risoluzione n. 35/E del 28 marzo 2001, l'Amministrazione finanziaria ha affermato come il "legislatore fiscale abbia voluto oggettivamente agevolare in senso ampio l'attività di somministrazione ai dipendenti, purché realizzata nel locale mensa aziendale".

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che le somministrazioni di pasti, effettuate a seguito di apposita convenzione tra l'azienda ed un ristorante, potranno beneficiare dell'aliquota del 4% solo nel caso in cui il pubblico esercizio sia munito di apposita licenza e di appositi locali o spazi destinati a fungere da mensa esterna per le imprese. In caso contrario, il servizio stesso è assoggettabile all'aliquota Iva del 10 per cento, prevista dalla Tabella A, Parte III, n. 121), allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.



## MONETA ELETTRONICA PER ACQUISTI CARBURANTE

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se, con riferimento agli acquisti di carburante, gli autocarri e gli altri veicoli speciali sarebbero fuori dall'obbligo di pagamento con moneta elettronica, considerato che le disposizioni in cui esso è stato inserito [art. 164 del TUIR ed art. 19-bis1, lettera d), del Decreto IVA] si riferirebbero soltanto ai veicoli ordinari.

**RISPOSTA** Come noto, la novità della fatturazione elettronica è stata accompagnata anche dall'obbligo di effettuare un pagamento tracciato, finalizzato a consentire la detrazione dell'Iva e la deduzione del costo.

Tale obbligo non opera più solamente in riferimento all'acquisto presso l'impianto stradale di distribuzione, bensì alla spesa per carburante per autotrazione (in base all'art. 164 Tuir) e all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore (in base all'art. 19-bis1, lettera d), del T.U. IVA).

Orbene, se ai fini della deduzione del costo si potrebbe sostenere che la limitazione della forma di pagamento non risulterebbe applicabile al carburante di un autocarro, di un autotreno o autoarticolato e simili, considerato che l'art. 164 Tuir si rivolge solo ad alcune tipologie di veicoli, ai fini della detrazione dell'Iva, però, occorre considerare che il titolare di un veicolo speciale (come l'autocarro), prima ancora di procedere con la deduzione del costo, dovrà sicuramente affrontare la detrazione dell'Iva e, sotto tale profilo, il vincolo risulta essere molto generico, poiché riferito ai carburanti destinati a veicoli stradali a motore, in base al citato art. 19-bis1, lettera d).

Quindi, dal punto di vista operativo, l'autotrasportatore avrà l'onere del pagamento tracciato, non tanto per la deduzione del costo, quanto piuttosto per la detrazione dell'Iva.

## AMMORTAMENTO DI BENI MATERIALI IN AZIENDE ALBERGHIERE

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se, per una impresa che, a causa della crisi iniziata nel 2011, ha eseguito gli ammortamenti al 50% delle aliquote prima applicate e, successivamente, a seguito dell'incremento dell'affluenza turistica nel 2017, ha visto un maggior utile e un maggior utilizzo dell'immobile, è possibile tornare alle vecchie percentuali di ammortamento, come previste dalle leggi fiscali, esulando da qualsiasi considerazione sulla effettiva durata delle immobilizzazioni.

**RISPOSTA** Occorre innanzitutto evidenziare che al contribuente non è riconosciuta una piena discrezionalità nel determinare, in sede di dichiarazione, le quote di ammortamento annuo dei beni, variandole di anno in anno.

Il principio dettato dall'OIC 29, confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n.20678 del 2015, afferma che l'ammortamento deve uniformarsi al criterio di sistematicità posto dall'art. 2426 c.c., n. 2), sulla base di un piano di ammortamento che indichi il valore da ammortizzare. Al citato criterio dev'essere riconosciuto carattere inderogabile.

Le quote di ammortamento non possono, infatti, essere determinate e variate in modo arbitrario dalla società, ma devono essere rapportate, in modo tendenzialmente uniforme, alla durata normale di utilizzazione dei beni strumentali, in quanto l'art. 102 del TUIR non introduce una deroga alle disposizioni del codice civile in materia di redazione del bilancio, le quali sono destinate a valere anche ai fini delle determinazioni fiscali.

Il cambiamento dei criteri di valutazione, e conseguentemente del criterio di ripartizione dei valori da ammortizzare, deve dunque effettuarsi solo in casi eccezionali e tali deroghe, evidentemente fondate su eventi incidenti sulla residua possibilità di utilizzazione economica del bene, devono essere motivate nella nota integrativa, ai sensi dell'art. 2423-bis, ultimo comma, del codice civile.

## GIFT CARD

**DOMANDA** Si chiede di conoscere le procedure da seguire per il corretto utilizzo delle cosiddette “gift card”, in particolare, in merito alla certificazione dei corrispettivi.

**RISPOSTA** L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 160/E del 30 maggio 2002, ha precisato che il rilascio delle “gift card” non può configurarsi come emissione di moneta elettronica, in quanto le medesime tessere non sono strumenti di pagamento, al pari di assegni o carte di credito, accettate al di fuori della struttura che le ha cedute al cliente.

La vendita del mero supporto magnetico è da considerarsi, dunque, una cessione di beni, come tale da assoggettare regolarmente ad Iva con aliquota ordinaria del 22% al momento della consegna. Lo scontrino andrà emesso al momento della consegna della “gift card” al cliente.

La ricarica della carta concretizza, invece, una prestazione di servizi, come tale da assoggettare ad IVA al momento del pagamento della somma di denaro, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972. La qualificazione dell’operazione in esame (ricarica della carta) come prestazione di servizi, discende, secondo l’Agenzia, dal fatto che la struttura che emette card, a fronte del pagamento della somma di denaro, non si obbliga a fornire al titolare un bene determinato, bensì, fino ad esaurimento del credito, beni da individuare all’atto dell’utilizzo della card stessa, tra quelli disponibili all’interno dell’impresa. Nell’ambito di tale rapporto sinallagmatico, dunque, la società che emette la carta “assume una generica obbligazione (di fare) che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, costituisce una prestazione di servizi rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto”.

Le somme incassate dagli operatori economici rappresentano il corrispettivo della generica obbligazione assunta e, pertanto, sono assoggettate ad imposta, con aliquota ordinaria, al momento del pagamento di ciascuna ricarica. Al riguardo a nulla rileva il fatto che la gift card possa essere utilizzata dall’acquirente stesso o regalata ad un terzo in quanto, le singole cessioni effettuate al momento dell’utilizzo della card non assumono alcuna rilevanza Iva.

